FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL

TRIBUNALE FEDERALE

Nella persona dei sig.ri:

- Prof. Avv. Carlo Rasia (Presidente del Collegio)
- Cons. Claudio Guerrini (Secondo componente del Collegio)
- Avv. Simone di Fazio (Terzo componente del Collegio)

DECISIONE

nel procedimento n. 5/2022 TF, promosso con il ricorso ai sensi dell'art. 51 Reg. Giustizia pervenuto a questo Tribunale in data 6/06/22 dalla società ASD Roma Brewers contro FIBS.

***

In data 6/06/22 perveniva a questo Tribunale il ricorso ai sensi dell'art. 51 Reg. Giustizia con il quale la ASD Roma Brewers, in persona del Presidente *pro tempore*, Antonino Monaco, chiedeva che venisse dichiarata "in via principale: la illegittimità della nota del 06.05.2022 del Segretario della Federazione Italiana Baseball e Softball prot. 1330/B11/CG e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente; nel merito: annullare la sanzione della ammenda di € 5.000,00 comminata dal Giudice Sportivo con C.U. n. 5000 del 31.01.2022; in via subordinata: comminare alla ASD. Roma Brewers la sanzione della ammonizione; in via ulteriormente subordinata: comminare alla A.S.D. Roma Brewers la sanzione di una minima ammenda".

In data 6/07/22, si costituiva la Federazione depositando memoria difensiva nei termini di cui all'art. 53 Reg. Giustizia chiedendo il rigetto del ricorso *ex adverso* prodotto, sul presupposto della mancata impugnazione del provvedimento del giudice sportivo avanti la Corte sportiva e sulla irrituale impugnazione della nota del segretario la quale è mera comunicazione informativa.

In data 7/7/22 la Roma Brewers ASD depositava "memoria integrativa", con la quale contestava quanto dedotto dalla FIBS con memoria difensiva e produceva nuovi documenti.

Costituito il Collegio, con provvedimento presidenziale del 7/06/22, veniva fissata per il giorno 12/07/22 ore 12.30 l'udienza per la discussione del procedimento in oggetto, dandone rituale comunicazione alle parti.

All'udienza del 12/07/22 erano presenti per parte ricorrente, l'Avv. Raimondo Rossi e l'Avv. Alessandro Avagliano e il sig. Antonino Monaco, Presidente della Roma Brewers. Per la Federazione, l'Avv. Valentina Aragona. L'Avv. Aragona eccepiva la tardività della memoria integrativa e la sua irricevibilità e, nel merito, comunque, l'irrilevanza della pubblicazione dei calendari così come dedotta da parte ricorrente. I procuratori di parte ricorrente chiedevano il rigetto dell'eccezione di tardività in merito alla memoria integrativa sollevata da parte resistente e concludevano per l'accoglimento del ricorso proposto. La Federazione insisteva per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di parte ricorrente.

Il Collegio, fatte discutere le parti, tratteneva quindi la causa in decisione in camera di consiglio, leggendo il dispositivo alle ore 15.00 alle parti presenti.

MOTIVI

La ASD Roma Brewers rilevava che, a seguito dell'iscrizione al Campionato di Serie B entro il termine fissato dalla Federazione, molti atleti revocavano la disponibilità precedentemente data alla partecipazione al campionato.

L'affiliata, a fronte del numero insufficiente di giocatori in lista, si trovava costretta a comunicare alla FIBS la rinuncia all'iscrizione al Campionato di Serie B e la contestuale richiesta di iscrizione al Campionato di Serie C.

In data 31/01/22, il Giudice Sportivo, in forza dell'art. 2.06 del Regolamento di Attività agonistica (di seguito "R.A.A."), sanzionava la condotta della ASD Roma Brewers con ammenda pari ad € 5.000,00.

Avverso tale provvedimento l'odierno ricorrente proponeva in data 14/02/22 opposizione chiedendo al Consiglio federale che, in forza dell'art. 2.08 R.A.A., annullasse e/o esentasse la ASD Roma Brewers dal pagamento della sanzione irrogata.

In 6/05/2022, il Segretario Generale comunicava alla ASD Roma Brewers che il Consiglio federale, esaminata l'opposizione alla sanzione promossa, confermava l'incameramento della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di Categoria Serie B Baseball pari ad € 5.000,00.

Da qui il ricorso proposto avanti a questo Tribunale.

Preliminarmente, a fronte anche delle eccezioni sollevate dalla resistente, va esaminata la questione circa l'ammissibilità dell'azione proposta.

Parte ricorrente, infatti, impugna inequivocabilmente la nota del 6/05/22 del Segretario della Federazione, aggiungendo solo nelle conclusioni di impugnare *"anche ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale"* (p. 5 ricorso).

La ASD Roma Brewers sceglieva, invece, di non impugnare la delibera del Consiglio Federale del 28/4/22, nonostante fosse a conoscenza del predetto provvedimento, come confermato dalla produzione documentale dalla stessa nella c.d. "memoria integrativa" del 7/7/22 (doc. 7, memoria integrativa).

Quanto alla nota, lo stesso ricorrente ritiene che essa sia invalida in quanto non idonea a soddisfare i requisiti minimi di un provvedimento.

Tale osservazione non coglie nel segno e non può essere condivisa.

La nota non presenta alcuna omessa motivazione in quanto trattasi esclusivamente di comunicazione di un provvedimento presupposto e autonomamente lesivo (delibera del consiglio federale del 28/4/22) che non è stato impugnato, né è stato incluso tra gli atti indicati come oggetto di impugnativa.

Ed infatti, a ben vedere, come meglio descritto nel secondo motivo di ricorso, la ricorrente ha inteso impugnare la delibera del Consiglio federale deducendo che fossero riconosciute le cause di forza maggiore come motivo di rinuncia ai sensi dell'art. 2.08 R.A.A.: tale censura risulta inammissibile in quanto vuole censurare vizi di un atto, certamente immediatamente lesivo, ma che non è stato impugnato.

L'intento di impugnare la delibera consiliare, peraltro, non può essere ricavato dalla clausola – palesemente di stile – secondo cui l'impugnazione va estesa a *"ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale".* A riguardo, vale ricordare la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui tale clausola è una *"clausola di*

stile" ed *"è per sua natura priva di attitudine a manifestare quale debba, secondo l'interessato, essere l'oggetto del giudizio e dell'annullamento da parte del giudice, perché solo una inequivoca indicazione consente al giudice stesso di identificare l'oggetto della domanda e ai contraddittorio di esercitare il loro diritto di difesa"* (Cons. Stato n. 117/2011; Cons. Stato n. 3346/2001; Cons. Stato n. 443/2009).

In conclusione, questo Collegio ritiene che debba essere rigettata la domanda di illegittimità della nota in quanto la stessa non presenta alcun vizio proprio e autonomo, mentre deve essere dichiarata inammissibile la paventata impugnazione della delibera del Consiglio federale che non risulta tempestivamente impugnata e, dunque, non può essere rimessa in discussione nemmeno sotto il profilo di una revisione in merito al riconoscimento delle cause di forza maggiore.

Ad abundantiam, ferma l'accoglimento della questione preliminare che risulta assorbente, il Collegio nel merito ritiene, comunque, che il ricorso non possa essere accolto in quanto non sono state dimostrate, né ampiamente argomentate le motivazioni per cui sussisterebbero i "gravi e straordinari motivi" che, secondo l'art. 2.08 R.A.A., giustificherebbero la rinuncia all'iscrizione al campionato e che imporrebbero al Consiglio federale di mandare esente la società ricorrente dal versamento della sanzione irrogata

Come anche rilevata dalla resistente, le labili circostanze dedotte erano tutte ben note alla società al momento dell'iscrizione e non giustificano il ritiro dal campionato al di fuori dei termini previsti dai regolamenti federali.

A fronte del rigetto della domanda attorea, la ASD Roma Brewers deve essere condannata alle spese di lite che seguono il principio della soccombenza.

PQM

Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e istanza rigettata,

- rigetta il ricorso proposto dalla ASD Roma Brewers;
- condanna la ASD Roma Brewers alle spese che si liquidano in € 500,00 (cinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, a favore della Federazione;
- dispone l'incameramento del contributo di giustizia;
- Fissa in giorni dieci il termine per il deposito della sola motivazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, in videoconferenza, del 12 luglio 2022.

Il Presidente
f.to Prof. avv. Carlo Rasia

2° Componente
f.to Cons. Claudio Guerrini

3° Componente
f.to Avv. Simone di Fazio